



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

**TARI (TASSA RIFIUTI) – APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2020.**

**IL SINDACO**

PREMESSO CHE:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

VISTO il regolamento sull'applicazione della TARI, approvato in questo consesso con deliberazione n. 29;

VISTA la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

DATO ATTO che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

ATTESO che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, mentre il Comune a sua volta lo integra con i costi di propria competenza, dopodiché viene trasmesso all'Ente territorialmente competente, che verifica e procede alla procedura di validazione, sulla base della normativa vigente, e successivamente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario; a sua volta l'Autorità, verifica la coerenza regolatoria degli atti, e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva; fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che *"Ente territorialmente competente"* come definito dall'ARERA nell'Allegato A alla sopracitata deliberazione, nel caso del Comune di Caselette è il C.A.DO.S. Consorzio Ambiente Dora Sangone di Rivoli (TO);

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

VISTO l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124;

RICHIAMATO l'art. 107 comma 5 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito in Legge 24/04/2020 n. 27;

VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

ATTESO che quest'anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla

delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

RICHIAMATO l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

VISTO lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, in collaborazione con una Società all'uopo incaricata, acquisito agli atti e già integrato con i costi comunali, che sarà approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito, nell'Assemblea del 25/09/2020 (come risulta da comunicazione dell'Ente prot. n.1417 del 18/09/2020) ammonta ad €. 404.226,00, secondo il seguente prospetto:

Totale PEF Anno 2020 con metodo ARERA	€. 451.312,00
Totale PEF Anno 2019	€. 397.860,00
Importo PEF approvato (rispetto del limite alla crescita della tariffe del 1,6% massimo, pari ad €. 6.366,00)	€. 404.226,00

- la quota di €. 47.086,00 (differenza tra PEF Anno 2020 e importo PEF approvato) rimarrà a carico del bilancio comunale;

DATO ATTO che negli allegati al Piano Finanziario, predisposti dal C.a.do.s., sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente, tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a congruaggio; coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a congruaggio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

DATO ATTO altresì che l'Ente territorialmente competente provvederà all'invio del piano finanziario approvato nell'Assemblea consortile del 25/09/2020 all'ARERA ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

ATTESO che questo Comune, oltre la somma di €. 47.086,00 derivante dalla differenza tra il totale del PEF ed il limite massimo di crescita delle tariffe dell'1,6% annuo, in considerazione anche degli eventi epidemiologici del Covid-19, ha ritenuto opportuno provvedere a determinare un importo complessivo del P.E.F. per l'anno 2020 dello stesso importo di quello dell'anno 2019, pari a €. 397.860,00, finanziando con fondi propri di bilancio anche la somma di €. 6.366,00, al fine di mantenere inalterata la pressione fiscale per la tassa rifiuti;

ATTESO inoltre che, sempre al fine di mantenere inalterata la pressione fiscale per la tassa rifiuti, le voci di costo del piano finanziario (totali della parte fissa e della parte variabile) sono state allineate al piano finanziario del 2019;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano finanziario che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulle competenze attribuite al Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente "Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale";

## **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

*Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati*

1)- DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)- DI APPROVARE l'allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2020 secondo il metodo ARERA, così come approvato dall'Ente territorialmente competente C.A.D.O.S. Consorzio Ambiente Dora Sangone di Rivoli (TO), ammontante ad €. 404.226,00, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3)- DI DARE ATTO che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/;

4)- DI DARE ATTO che, anche in considerazione anche degli eventi epidemiologici del Covid-19, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno provvedere a determinare un importo complessivo del P.E.F. per l'anno 2020 dello stesso importo di quello dell'anno 2019, pari a €. 397.860,00, finanziando con fondi propri di bilancio, oltre la somma di €. 47.086,00 derivante dalla differenza tra il totale del PEF ed il limite massimo di crescita delle tariffe dell'1,6% annuo, anche la somma di €. 6.366,00;

5)- DI DARE ATTO che, sempre al fine di mantenere inalterata la pressione fiscale per la tassa rifiuti, le voci di costo del piano finanziario (totali della parte fissa e della parte variabile) sono state allineate al piano finanziario del 2019;

6)- DI PUBBLICARE il presente atto nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le disposizioni che stabiliscono l'invio telematico entro il 14/10/2020 per la conseguente pubblicazione al 28/10/2020, oltre che sul sito istituzionale del Comune [www.comune.caselette.to.it](http://www.comune.caselette.to.it) ;

7)- DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina della TARI.

Visto il parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Caselette, 24/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: MILETTO Rag. Marco

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

Introduce il Sindaco, che precisa che l'illustrazione del presente punto all'ordine del giorno avverrà congiuntamente all'illustrazione del punto successivo relativo alle tariffe TARI, e poi si procederà a due votazioni separate, e quindi cede la parola al Vice Sindaco Sig. Giorgio Motrassino che illustra il contenuto della proposta;

Sentito il Sindaco che completa l'illustrazione, precisando che i dati della raccolta differenziata sono molto buoni e collocano il comune di Caselette al terzo posto, tra i comuni gestiti da ACSEL, con una percentuale di raccolta differenziata di circa il 75%;

Sentito l'intervento del Consigliere di Minoranza Sig. Bunino Aldo, che chiede precisazioni in merito ai 47.000,00 Euro di differenza tra quanto si incasserà dal ruolo TARI rispetto alle spese indicate nel Piano Finanziario, se cioè tale importo sia un vero e proprio esborso di denaro, e osserva come il dato della raccolta differenziata sia buono ma migliorabile;

Sentito il Vice Sindaco che precisa che la differenza tra entrate e spese del Piano Finanziario sia in realtà un dato contabile, che trova finanziamento nelle voci complessive del bilancio comunale, e che non tratta di un vero e proprio esborso di denaro;

Sentito il Sindaco che in merito alla raccolta differenziata condivide l'osservazione del Consigliere Sig. Bunino, ed osserva come sia importante proseguire nel contrastare l'abbandono di rifiuti sul territorio;

Sentito l'intervento del Consigliere di Minoranza Sig. Bunino Aldo, che in merito al contrasto all'abbandono dei rifiuti precisa come in alcuni comuni ci si avvalga di volontari che presidiano il territorio nei luoghi più sensibili;

Dato atto che non vi sono altre richieste di intervento;

Successivamente, su proposta del Presidente, con voto separato, espresso in forma palese che sortisce il seguente esito:

Consiglieri presenti	11
Consiglieri votanti	11
Astenuti	0
Voti favorevoli	11
Voti contrari	0

## **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL SINDACO**

F.to: BANCHIERI Pacifico

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott. Alberto CANE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/10/2020 (Art. 124 D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.)

Caselette , lì 08/10/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott. Alberto CANE

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 124, comma 1. Del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 ss.mm.ii., senza reclami

Caselette, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott. Alberto CANE

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

[     ] è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

[     ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Caselette, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott. Alberto CANE



	Input dati Ciclo integrato RU	COMUNE DI CASELETTE				
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF NETTO	IVA	TOT PEF LORDO
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	67.690		67.690	6.766	74.456
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	59.372		59.372	5.937	65.309
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	42.283		42.283	4.228	46.511
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	143.032		143.032	14.296	157.328
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G	6.776		6.776	-	6.776
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	9.942	26.186	36.127	-	36.127
Fattore di Sharing – b	E	0,6				
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E	5.965		5.965		5.965
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>	G	24.073		24.073	-	24.073
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E	0,84				
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR <sub>CONAI</sub>	E	20.221		20.221	-	20.221
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC <sub>TV</sub>	G	39.942		39.942	-	39.942
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,9				
Rateizzazione r	E	4				
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC <sub>TV</sub> /r	C	8.987		8.987	-	8.987
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-		-	-	-
<b>ΣTV<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>301.956</b>	<b>-</b>	<b>301.956</b>	<b>31.226</b>	<b>333.182</b>
		328.141			-	
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	21.011		21.011	2.101	23.112
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G	14.250		14.250	393	14.643
Costi generali di gestione – CGG	G	23.347		23.347	528	23.875
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD	G	-		-	-	-
Altri costi – COal	G	146		146	-	146
Costi comuni – CC	C	37.743	-	37.743	921	38.664
Ammortamenti – Amm	G	14.703		14.703	-	14.703
Accantonamenti – Acc	G	41.481		41.481	-	41.481
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			-	-	-
- di cui per crediti	G			-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidam	G			-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto – R	G	4.532		4.532	-	4.532
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso – R <sub>lic</sub>	G	312		312	-	312
Costi d'uso del capitale – CK	C	61.028	-	61.028	-	61.028
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G	170		170	-	170
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC <sub>TF</sub>	G	- 26.822		- 26.822	-	- 26.822
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,9				
Rateizzazione r	E	4				
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC <sub>TF</sub> /r	E	- 6.035		- 6.035	-	- 6.035
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	1.192		1.192	-	1.192
<b>ΣTF<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>	<b>115.109</b>	<b>-</b>	<b>115.109</b>	<b>3.022</b>	<b>118.131</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			-	-	-
<b>ΣT<sub>a</sub> = ΣTV<sub>a</sub> + ΣTF<sub>a</sub></b>	<b>C</b>	<b>417.065</b>	<b>-</b>	<b>417.065</b>	<b>34.248</b>	<b>451.312</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
% rd	G					
q <sub>a-2</sub>	G	1.585.296				
costo unitario effettivo – C <sub>ueff</sub> €/cent/kg	G	0,22				
fabbisogno standard €/cent/kg	E					
costo medio settore €/cent/kg	E					
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di rd – γ <sub>1</sub>	E	-0,06				
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo – γ <sub>2</sub>	E	-0,03				
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio – γ <sub>3</sub>	E	-0,01				
<b>Totale γ</b>	<b>C</b>	<b>-0,1</b>	<b>0</b>			
<b>Coefficiente di gradualità (1+y)</b>	<b>C</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>			
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
r <sub>pi a</sub>	MTR					1,7%
coefficiente di recupero di produttività – X <sub>a</sub>	E					0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità – QL <sub>a</sub>	E					0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale – PG <sub>a</sub>	E					0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe – ρ</b>	<b>C</b>					<b>1,6%</b>
<b>(1+p)</b>	<b>C</b>					<b>1,016</b>
ΣT <sub>a</sub>	C					451.312
ΣT <sub>a-1</sub>	E	363.097				397.860
ΣT <sub>a</sub> /ΣT <sub>a-1</sub>	C					<b>1,134</b>
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C					<b>404.226</b>
delta (ΣT <sub>a</sub> -ΣT <sub>max</sub> )	C					47.086
ΣTV <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile ( nel rispetto del	C					298.420
ΣTF <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse ( nel rispetto del limite	C					105.806